



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**

Prot. **0007476**

del 11/07/2017 ore 13:27:07

Protocollo generale - Registro: U

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, 11 LUG. 2017

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili di  
Ferrara  
Via degli Armari, 18  
Ferrara**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 179/2017\_Comunicazione di avvio del procedimento*

Con il quesito pervenuto l'8 giugno u.s. l'Ordine di Ferrara chiede di sapere quale termine debba assegnare al cliente di un professionista per la produzione di memorie e documenti, all'interno della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla liquidazione di una parcella.

La legge disciplina compiutamente i diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo e le informazioni che l'amministrazione deve fornire per consentire una piena partecipazione degli interessati, ma non indica con precisione il termine da assegnare al partecipante per produrre la documentazione a supporto della sua posizione.

La legge 241/1990 stabilisce, infatti, che l'avvio del procedimento deve essere comunicato con particolari modalità ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire nonché agli altri soggetti interessati individuati o facilmente individuabili (art. 7).

La comunicazione è finalizzata a rendere effettivi i diritti di partecipazione, consentendo ai destinatari di tutelare la propria posizione giuridica accedendo agli atti del procedimento e presentando memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ai fini della decisione (ove pertinenti) (art. 10).

A tal fine, la comunicazione deve indicare i riferimenti dell'amministrazione procedente, l'oggetto, il responsabile del procedimento, il termine per la conclusione e i rimedi esperibili in caso di inosservanza da parte dell'ente, la data di presentazione dell'eventuale istanza e le informazioni per poter prendere visione degli atti (art. 8).

Non essendo presente, all'interno della legge, il riferimento temporale per la produzione di documentazione da parte del partecipante, si ritiene corretto mutuare "il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione", fissato dall'art. 10 bis per la presentazione di osservazioni e documenti da parte degli istanti che hanno ricevuto il cd. "preavviso di rigetto". Anche in questo caso, si ritiene che la comunicazione interrompa i termini per la conclusione, che iniziano nuovamente a

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. Si segnala da ultimo, come già accennato, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare la documentazione prodotta e di motivare l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ivi contenute all'interno del provvedimento finale.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione 